



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

AREA VIGILANZA

Ordinanza del Sindaco n. 27 del 15/05/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI BEVANDA E PRODOTTO IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN LATTINE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GRAN PREMIO FORMULA 1 DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA”, DAL 16 AL 18 MAGGIO 2025

IL SINDACO

Premesso che dal 16 al 18 maggio 2025, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, si svolgerà il GRAN PREMIO FORMULA 1 DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA, che richiamerà nelle vie interessate un notevole afflusso di pubblico;

Considerato che, in concomitanza con manifestazioni pubbliche, è tradizionalmente diffusa l’abitudine di consumare, in luoghi aperti, bevande normalmente contenute in lattine e bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l’incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie e delle lattine e dalla presenza di cocci di vetro nelle aree delle manifestazioni;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni laddove, con riferimento agli aspetti legati alla “Safety” viene dettata, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine nonché l’ingresso con bottiglie, bicchieri di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per l’incolumità”;

Preso atto della richiesta del Dirigente del Commissariato Della Polizia di Stato di Imola, di vietare con apposita ordinanza, nelle aree interessate dalla manifestazione, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande e prodotti in contenitori di vetro e/o lattine nonché l’ingresso con bottiglie, bicchieri di vetro e lattine;

Ritenuto pertanto necessario adottare un provvedimento, contenente alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, vietando nell’ambito delle vie e piazze interessate dall’afflusso e deflusso del pubblico, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande e/o prodotti in lattine e contenitori di vetro, nonché l’ingresso nelle predette aree con bottiglie, bicchieri di vetro e lattine;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l’incolumità delle persone e degli altri beni o interessi giuridicamente tutelati;

Richiamati:

- gli artt. 7 bis, 50 c.5 e 54 c.4 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;
- il decreto legge 20/02/2017 n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017;
- la legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Bologna;

Su proposta del responsabile del procedimento, Dott. Sergio Maccagnani;

ORDINA

da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025:

- 1) il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di qualsiasi bevanda e prodotto in contenitori di vetro e/o lattine;
- 2) il divieto d'ingresso con bottiglie, bicchieri di vetro e lattine
- 3) la sorveglianza dell'area della manifestazione, al fine di evitare che rifiuti quali lattine, bottiglie o altri contenitori atti ad offendere, rimangano depositati a terra al di fuori degli appositi contenitori per rifiuti;

nelle seguenti vie e piazze:

- a) via Fratelli Rosselli
- b) p.za Ayrton Senna
- c) viale Dante
- d) P.le Leonardo da Vinci
- e) Via Pacinotti
- f) P.le Michelangelo
- g) Via Machiavelli
- h) Via Tabanelli
- i) Via Graziadei
- j) Via Pirandello
- k) Via Tiro a segno
- l) Via Boccaccio
- m) Via Goldoni
- n) Via Tasso
- o) Via Petrarca
- p) Via Ariosto
- q) Via Giusti
- r) Via Galli
- s) Via Malsicura
- t) Via Atleti Azzurri D'Italia
- u) Via dei Colli
- v) Via Nuvolari
- w) Via Musso
- x) Via Santerno
- y) Via Rivazza
- z) Via Pisacane

Si dà atto che il Sindaco potrà adottare eventuali variazioni o integrazioni all'elenco delle strade di cui sopra, nel caso queste si rendano necessarie per ulteriori sopravvenuti motivi di viabilità e sicurezza della circolazione, ovvero per emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet del comune e l'invio a tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio comunale per i controlli di competenza.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Li, 15/05/2025

il Sindaco

Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)